

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 290}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, ZOPPI, PUMILIA, PEZZATI, MARABINI

Presentata il 10 agosto 1976

Norme sul maltrattamento degli animali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto, in quanto corrisponde ad un sentimento comune e diffuso, come la pietà nei confronti degli animali costituisca un momento non trascurabile di quel generale senso di rispetto dovuto ai beni della natura, particolarmente vivo in coloro i quali si riconoscono in istanze religiose che vedono in ogni cosa creata il segno del Divino.

Non occorre ricordare parole ed atti del « Poverello di Assisi » per sottolineare come nel più modesto degli arbusti si debba riconoscere l'esistenza e la volontà di Dio. Ma è certo che tali sentimenti si completano di pietà e di affetto a mano a mano che il nostro rapporto si instaura con esseri dotati di maggiore sensibilità, con gli animali, soprattutto con quelli domestici che da sempre vivono insieme con l'uomo e costituiscono un aspetto determinante dell'*habitat*. Tanto che l'uomo si è posto sempre — soprattutto in questi tempi nei quali si riscopre il valore della natura — il problema della loro protezione, anche perché proteggendo essi protegge sé stesso.

D'altra parte l'uomo, fin dall'infanzia ha consuetudine con gli animali. E piccoli animali, riprodotti in varie fogge, sono, infatti, i primi suoi giuochi.

Tutto questo dice che la pietà nei confronti degli animali costituisce la norma: la crudeltà l'eccezione. Da questa considerazione si è tratto lo spunto per l'unità proposta di legge che, mentre da un lato (articolo 1) distinguendo fra fatiche e crudeltà inflitte agli animali introduce una più attenta considerazione della realtà del comportamento umano, dall'altro (articolo 2) assume il fatto penalmente sanzionato come elemento di valutazione della tendenza a delinquere del soggetto.

Sotto il primo aspetto, infatti, si sono volute distinguere nella determinazione della pena le ipotesi previste dal vigente articolo 727 del codice penale, aumentando la pena pecuniaria nel caso di incrudelimento a mezzo di fatiche, mentre si è prevista la pena dell'arresto in caso di torture. L'arresto fino a sei mesi, una pena che non va al di là di quella prevista per reati contravvenzionali che certo non determinano una offesa del comune sentimento della pietà come nel caso di torture ad animali.

Per tutto quanto abbiamo detto introducendo l'argomento si comprende anche perché abbiamo previsto che il reato di maltrattamento di animali costituisca elemento da valutare ai fini della tendenza a delin-

quere. Non è certo, infatti, che colui il quale incrudelisce verso gli animali sarà capace di offendere l'uomo, ma è indubbio che tale comportamento è indice di una particolare insensibilità d'animo della quale il legislatore deve tener conto. Perché, onorevoli colleghi, le cronache narrano fatti

realmente raccapriccianti, spesso compiuti da minori: cani e gatti inchiodati, arsi vivi, strangolati, torturati con ogni mezzo che può offrire la fantasia « umana ». Tutti fatti dei quali non possiamo non preoccuparci. Anche questa, infatti, è questione di civiltà !

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da quattromila a quattrocentomila lire. Nel caso in cui i maltrattamenti siano costituiti da torture, il colpevole è punito con l'arresto fino a sei mesi ».

ART. 2.

Il comportamento crudele verso gli animali punito dall'articolo 727 del codice penale è valutato ai fini della capacità a delinquere di cui all'articolo 108 del codice.